



COMUNE DI CAPRI LEONE
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Revisore Unico dei Conti

Agira li 23.04.2021

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Al Responsabile Area Tecnica

**Al Responsabile Area Ragioneria e
Finanze**

Oggetto: **Verbale N. 07-11/2021.**

La presente per

trasmettere in allegato

- copia della documentazione indicata in oggetto.

Rimanendo a Vs. disposizione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Revisore Unico dei Conti

F.to Ferdinando rag. Marchese



COMUNE DI CAPRI LEONE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 07/2021

Oggetto: Addizionale comunale I.R.P.E.F. – D.lgs 28.03.98 n. 360, per l'anno 2021.

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di aprile,

23.04.2021

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da

- *Ferdinando Marchese – Revisore Unico;*

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che:

questo Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

ha ricevuto in data 22.04.2021 con email la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: **"Addizionale comunale I.R.P.E.F. – D.lgs 28.03.98 n. 360, per l'anno 2021"**.

- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;

Esaminata

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto;
- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de qua*;

Atteso che

- l'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale Comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche; l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'art. 1, comma 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- l'art. 1, comma 11, del D.Lgs n. 38/2011, convertito con l. n. 148/2011, ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF senza alcun limite annuale ma entro lo 0,8%, quale tetto massimo consentito, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- all'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 24.04.2020, n. 27, viene stabilito che "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";
- l'articolo 106, comma 3 bis, della Legge 17.07.2020, n. 77 - di conversione del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, ha rinviato al 30 settembre la scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020;
- che la suddetta proposta ha come fine il mantenimento degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2020 di parte corrente;
- che viene proposta la conferma dell'aliquota attuale dello 0,80%;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di C.C. n. 17 del 30/09/2020, con la quale è stata determinata per l'anno 2020 l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Addizionale comunale I.R.P.E.F. – D.lgs 28.03.98 n. 360, per l'anno 2021**".
Invita

inoltre il funzionario responsabile a provvedere alla pubblicazione dell'atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero e delle finanze nei termini di legge.

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Ferdinando rag. Marchese